

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



«(...) Col nome di rettore di una chiesa si intende il sacerdote al quale è demandata la cura di una chiesa che non è né parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa o di una società di vita apostolica che vi celebrino le proprie funzioni» (can. 556 del *C.J.C.*).

Nel territorio dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno le Rettorie costituiscono una realtà viva e operante promuovendo il culto e l'assistenza spirituale e materiale ai fedeli che ivi dimorano; Desiderando valorizzare queste realtà, disciplinandone l'opera e le funzioni rispetto alle altre realtà ecclesiali presenti nella Diocesi, ho ritenuto necessario lavorare ad un *Regolamento* che – richiamandosi al Diritto universale della Chiesa – divenga strumento pratico per un giusto coordinamento ecclesiale e pastorale.

Accolto il parere del Consiglio presbiterale, riunitosi in data 27 settembre 2022;
visti i cann. 556-563 del *C.J.C.*, con il presente Decreto,

APPROVO E PROMULGO IL **REGOLAMENTO PER LE RETTORIE** DELL'ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO

che andrà in vigore dall'8 dicembre c.a.

Art. 1

La Rettoria è una chiesa destinata al culto pubblico per i fedeli dell'Arcidiocesi secondo finalità pastorali specifiche determinate dall'Arcivescovo.

Art. 2

Le chiese Rettorie e i compiti del Rettore, nell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, vengono disciplinate dai cann. 556-563 del *C.J.C.*, dal presente statuto-regolamento e da norme ad hoc per singoli casi emanate dall'Arcivescovo per esigenze pastorali di particolare e specifico rilievo.

Art. 3

La Rettoria, generalmente rientra tra le altre forme stabili di esercizio della cura pastorale, pertanto sono da considerarsi Rettoria, solo quelle chiese canonicamente erette per tale finalità con Decreto Arcivescovile e poste sotto la vigilanza degli Uffici di Curia.

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



Art. 4

La Rettoria è retta da un sacerdote, nominato dall'Arcivescovo, con la modalità del libero conferimento, a meno che a qualcuno non compete legittimamente il diritto di presentazione, in tal caso, l'Arcivescovo può confermare e istituire il Rettore (cfr. can. 147-557 § 1 del *C.J.C.*).

Art. 5

Quando la Rettoria risulta appartenere o rientra nel contesto di beni di un Istituto Clericale di Diritto Pontificio o di una Società di Vita Apostolica permane comunque di esclusiva competenza dell'Arcivescovo, nominare ed istituire il Rettore presentato dal Superiore proprio (cfr. 557 §2 del *C.J.C.*).

Art. 6

Nell'esercizio del suo Ufficio, il Rettore è amministratore unico e legale rappresentante dell'Ente, dal punto di vista canonico, e nel caso che l'Ente Rettoria è civilmente riconosciuto con personalità giuridica, il Rettore assumerà anche la rappresentanza legale.

Art. 7

§ 1. – Il Rettore è tenuto all'osservanza di tutte le norme giuridiche, nonché le disposizioni liturgiche, culturali e patrimoniali come previsto dal Libro V del *C.J.C.* e dalle norme diocesane in campo amministrativo.

§2 – Il Rettore è tenuto ad osservare e ne risponde con piena responsabilità tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e tributari nell'ambito dell'Ordinamento Civile, compresi i permessi necessari per manifestazioni pubbliche organizzate all'esterno della Rettoria.

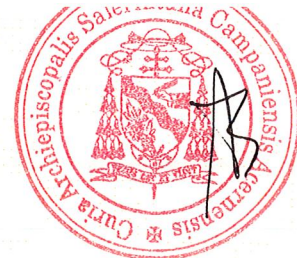
§3 – Il Rettore è tenuto a richiedere tutte le autorizzazioni canoniche prima di porre in essere atti di straordinaria amministrazione nell'ambito della Rettoria (cfr. can. 1279 del *C.J.C.*).

Art. 8

Il Rettore, per il buon andamento economico della rettoria a lui affidata, annualmente ha l'obbligo di presentare agli Uffici di Curia il bilancio nei termini predisposti dagli Uffici della Curia Arcivescovile.

Art. 9

Il Rettore ha l'obbligo di versare alla Curia Diocesana i tributi obbligatori previsti dall'Arcivescovo, nonché le offerte raccolte nelle giornate imperate: diocesane, nazionali e mondiali.



Art. 10

§1 – Il Rettore, in quanto amministratore dei beni della Rettoria, ha l'obbligo di attendere al suo ministero con la diligenza del buon padre di famiglia. Deve vigilare affinché i beni mobili e immobili, affidati alla sua cura non vadano dispersi o distrutti, ma siano custoditi e implementati con zelo e decoro, soprattutto in riferimento alla suppellettile e gli oggetti di culto (cfr. can. 1284 del *C.J.C.*).

§2 – Per quanto riguarda i beni immobili, in modo eminente, il Rettore abbia cura dell'edificio chiesa, provvedendo ad una adeguata e competente manutenzione, d'intesa con gli Uffici di Curia all'uopo predisposti.

§3 – Tra i beni meritevoli di speciale tutela sono da menzionarsi le opere d'arte e tutti i beni e le opere ecclesiastiche di interesse storico-artistico che vanno preservati insieme ad eventuali *ex-voto* (cfr. can. 1216 del *C.J.C.*).

Art. 11

§1 – Il Rettore è tenuto a curare sempre la pulizia e il decoro che si addice ad un luogo di culto. Inoltre, il Rettore mostri prudenza nel concedere la chiesa per manifestazioni aliene alla santità del luogo (cfr. can. 1220 del *C.J.C.*).

§2 – Nel caso di manifestazioni che esulano dal contesto liturgico celebrativo, si abbia la dovuta prudenza e nel dubbio, il Rettore è tenuto a consultare e informare l'Arcivescovo e gli Uffici di curia per eventuali autorizzazioni.

Art. 12

Il Rettore, nella Rettoria a lui affidate può compiere le celebrazioni liturgiche quotidiane come la Santa Messa e altre pratiche di pietà e devozione, anche in forma solenne, avendo cura che esse non siano di pregiudizio alla vita della parrocchia, nel cui territorio ricade la Rettoria (can. 539 del *C.J.C.*).

Art. 13

Nelle domeniche e nei giorni di precetto, il Rettore, d'intesa con il parroco è tenuto ad armonizzare l'orario delle celebrazioni con la programmazione e le esigenze della parrocchia.

È sempre auspicabile un giusto coordinamento, soprattutto nelle ricorrenze delle festività patronali, per realizzare e manifestare uno spirito di comunione. Pertanto, vi è l'obbligo di evitare il più possibile la sovrapposizione degli orari delle celebrazioni. Viceversa, anche quando ricorre una festività specifica della Rettoria, per quanto è possibile, senza tralasciare gli impegni parrocchiali, il parroco è



tenuto a garantire presenza e collaborazione, per il fatto che la Rettoria ricade nel territorio parrocchiale di sua competenza.

Art. 14

Per salvaguardare e valorizzare la priorità e l'efficacia del ministero parrocchiale, non è lecito al Rettore compiere nella chiesa a lui affidata, le funzioni parrocchiali di cui al can. 530 §1-6 del *C.J.C.*

Art. 15

Le suddette funzioni del can. 530 §1-6 sono strettamente legate alla vita parrocchiale, pertanto è vietato al Rettore di compierle nella Rettoria a lui affidata, a meno che non abbia l'esplicito consenso del parroco e dei parroci delle parrocchie confinanti, che lo stesso potrebbero ricevere pregiudizio dall'attività della Rettoria.

Art. 16

Nella Rettoria è assolutamente vietata la possibilità di celebrare i Sacramenti della iniziazione cristiana, come pure l'avvio dei cicli di catechesi e di formazione finalizzati alla ricezione dei Sacramenti.

Art. 17

§1 – Nella Rettoria è possibile la celebrazione dei matrimoni in seguito al permesso del parroco e la sua necessaria delega (cfr. can. 1111 del *C.J.C.*).

§2 – Nella Rettoria è vietato possedere e conservare un registro dei matrimoni proprio, diverso dall'unico Registro Parrocchiale, dove devono essere registrati tutti i matrimoni e conservate le posizioni matrimoniali (cfr. can. 535 §1 del *C.J.C.*).

§3 – Nella Rettoria è possibile la celebrazione del Rito delle Esequie, che di norma deve essere celebrato nella chiesa parrocchiale (cfr. can. 1177 §1 del *C.J.C.*). Comunque è permessa la celebrazione, previo consenso del Rettore e comunicazione al parroco della parrocchia di appartenenza del defunto (cfr. can. 1177 §2 del *C.J.C.*).

§4 – Il Rettore, dopo il Rito esequiale, avrà cura di trasmettere al parroco della parrocchia di appartenenza del defunto, la documentazione necessaria per la dovuta registrazione nell'apposito registro dei defunti (cfr. can. 1182 del *C.J.C.*).

Art. 18

Nella Rettoria è assolutamente vietata la possibilità di celebrare il Triduo Pasquale, che deve essere celebrato interamente nella chiesa parrocchiale (Lett. circ. *Paschalis solemnitatis*, n. 43).

**Art. 19**

§1 – Nel caso di particolari ed urgenti necessità pastorali, l'Arcivescovo può imporre al Rettore, la celebrazione nella Rettoria di determinate celebrazioni.

§2 – Inoltre, L'Arcivescovo può assegnare in determinati giorni e per un determinato tempo, a gruppi etnici, linguistici e rituali l'uso della Rettoria, dopo aver consultato il Rettore (cfr. can. 560 del C.J.C.).

Art. 20

Il rettore ha il dovere di vigilare affinché a nessuno sia consentito, senza la sua autorizzazione o quella dell'Arcivescovo, la celebrazione dell'Eucaristia, e di altre celebrazioni sacre e sacramentali, nonché celebrazioni o riti di comunità non in comunione con la Chiesa Cattolica.

Art. 21

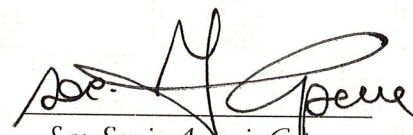
Il Rettore cessa dal suo Ufficio a norma dei cann. 187-194 del C.J.C. Nel caso si renda necessario rimuovere un Rettore appartenente ad un Istituto Religioso o ad una Società di Vita Apostolica, ciò avvenga a norma del can. 682 §2 del C.J.C.

Art. 22

Le norme del presente regolamento abrogano tutte le disposizioni particolari e generali emanate precedentemente, comprese consuetudini e privilegi nonché previsioni di direttori generali in materia.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 11 novembre 2022

Vol. XV, Decr. 107/2022


Sac. Sergio Antonio Capone
Vice Cancelliere Arcivescovile




✠ ANDREA BELLANDI
Arcivescovo Metropolita